

IN EVIDENZA:

- Determinazione del **reddito d'impresa** dei soggetti **las** (D.M. n. 48/2009)
- Valenza probatoria dei **documenti** prodotti in **copia fotostatica** (Cass. n. 9773/2009)
- **Notifica** dell'avviso di accertamento e **irreperibilità** del destinatario (Cass. n. 10177/2009)
- Procedure: **oneri deducibili** e **detraibili** nel 730/2009 e in UNICO 2009-PF
- Rubrica dei quesiti
- Rassegna della Giurisprudenza e della Prassi

21

25 maggio
2009



Leggi d'Italia Professionale
Gruppo Wolters Kluwer

Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Roma
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XXXIII

PROCEDURE

Modelli 730/2009 e UNICO 2009-PF

Detrazioni Irpef e oneri deducibili per redditi conseguiti nell'anno 2008

di Vito Saracino^(*)

Una delle domande più ricorrenti in campo fiscale che si pone il contribuente persona fisica è quella relativa alla possibilità di dedurre o detrarre, rispettivamente dal reddito complessivo o dall'imposta lorda, l'una o l'altra spesa sostenuta o da sostenere nel corso dell'anno e da impiegare nella compilazione della dichiarazione dei redditi l'anno successivo. Qui di seguito viene illustrata una serie di spese che danno luogo a detrazioni di imposta o a deduzioni, di cui alcune applicabili dall'anno d'imposta 2008 in quanto introdotte dalla Finanziaria 2008.

L'obiettivo è quello di consentire al contribuente persona fisica di beneficiare di possibili risparmi di imposta in fase di redazione del Modello 730/2009 o UNICO 2009-PF, nella consapevolezza che la spesa che deve affrontare – regolarmente certificata da fattura, ricevuta fiscale e/o scontrino parlante – possa avere riscontro favorevole sotto il profilo prettamente personale ma anche di bilancio pubblico.

Per ogni tipologia di spesa vengono riportati i righi dei Mod. 730/2009 e UNICO 2009-PF.

I. Le detrazioni per carichi di famiglia

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri **familiari a carico** sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel 2008 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro **2.840,51**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;

^(*) Dottore commercialista e Revisore contabile in Bitonto (BA).

- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono **variabili** in base al **reddito**.

A tale proposito l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con circ. n. 18/E del 21 aprile 2009¹, precisando che le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia. Per poter fruire delle detrazioni per altri familiari a carico è necessario che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La circ. n. 95/E del 12 maggio 2000², punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. La medesima circolare precisa che, "in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale, ad esempio, l'intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell'immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo".

Nell'ipotesi prospettata, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o del diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni.

I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 1325 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del Tuir, possono attestare lo *status* di familiare a carico mediante la seguente documentazione:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circ. n. 34/E del 4 aprile 2008³, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o "con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore ad euro 2.840,51".

La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante Modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.

In sede di controllo – analogamente a quanto previsto con riferimento ai soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato italiano che richiedono, per gli anni dal 2007 al 2010, le detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1324, della L. n. 296/2006, modificato dall'art. 6, comma 4-*quater*, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28

¹ In www.elfisco.it, alla voce "documentazione on line".

² In banca dati "fiscoonline".

³ In "il fisco" n. 16/2008, fascicolo n. 1, pag. 2926.

gennaio 2009, n. 2⁴ – l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'esibizione della certificazione proveniente dall'autorità fiscale del paese di residenza prevista dal regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007.

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;
- c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro 800,00.

Tale detrazione è sostituita da:

- euro **900,00** per ciascun figlio di età inferiore a **tre anni**;
- euro **1.020,00** per ciascun figlio portatore di **handicap** di età superiore a tre anni;
- euro **1.120,00** per ciascun figlio portatore di **handicap** di età inferiore a tre anni.

In presenza di **almeno quattro** figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 euro che non è influenzata dal livello del reddito del beneficiario.

L'ulteriore detrazione non spetta a ciascun figlio ma deve intendersi come *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

L'ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del **50% ciascuno**.

In caso di **separazione** legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Inoltre, nel caso di coniuge **fiscalmente a carico**, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **euro 750,00**.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli **aventi diritto**.

2. Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

Spese sanitarie

Spetta una **detrazione del 19%** con riferimento alle spese sostenute per:

- prestazioni **chirurgiche**;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni **specialistiche**;
- acquisto o affitto di **protesi** sanitarie;
- prestazioni rese da un **medico generico** (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e

⁴ Testo coordinato in *www.illfisco.it*, alla voce "documentazione on line".

di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata;

- acquisto di **medicinali**;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei **ticket** pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% anche per le spese di **assistenza specifica** sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (esempio: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'**acquisto di medicinali**, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "**scontrino parlante**") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Inoltre dal 1° gennaio 2008 non è più utilizzabile lo scontrino fiscale ("non parlante") con allegata la documentazione rilasciata dal farmacista.

Pertanto, per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, così come modificati dalla L. n. 296/2006.

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2008 supera euro 15.493,71.

Interessi passivi

Vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione **pagati nel 2008**, in dipendenza di mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Tra gli **oneri accessori** sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, eccetera. Le **spese notarili** comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Se **il mutuo eccede il costo sostenuto** per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

Dal 1° gennaio 2008 l'importo massimo complessivo degli interessi passivi, che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale, sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19%, è pari a **4.000,00 euro**. Quindi dal periodo di imposta 2008, la detrazione massima sarà pari a 760 euro.

In caso di **contitolarità del contratto** di mutuo o di più contratti di mutuo, il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: coniugi, non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se, invece, il mutuo è cointestato con il **coniuge fiscalmente a carico** il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Premi di assicurazione

La detrazione relativa ai premi di **assicurazione sulla vita** è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal **1° gennaio 2001**, sono detraibili solo i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di **morte**, di **invalidità** permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di **non autosufficienza** nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo da indicare non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

Spese per istruzione

Le spese sostenute nel 2008, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione **secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o** di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese funebri

Spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo, riferito a **ciascun decesso**, non superiore a euro 1.549,37.

Spese per addetti all'assistenza personale

Spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera **euro 40.000,00**.

Asili nido

La legge finanziaria 2009 ha prorogato anche per il periodo d'imposta 2008 la detrazione d'imposta per le spese della retta dell'asilo nido dei propri figli, di età compresa **da 0 a 3 anni**, per un massimo di euro 632,00, **per figlio**, sia che frequenti un asilo pubblico che privato.

Il risparmio di imposta massimo sarà quindi pari a 120,08 euro (19% di euro 632,00). È importante aver mantenuto tutte le ricevute o certificazioni relative alle rette dell'anno 2008; per certificazione vale il bollettino postale o bancario, fattura quietanzata e simili sempre intestata ai genitori.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Le spese, per un importo non superiore per **ciascun ragazzo** a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa **tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, ovvero la **fattura, ricevuta o quietanza** di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale, dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;

- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

Spese per intermediazione immobiliare

I compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'**acquisto** dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00.

Si precisa che, se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000,00 euro, va ripartita tra i **comproprietari** in base alla percentuale di proprietà.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un **comune diverso** da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431.

Si precisa che, per fruire della detrazione, l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno **100 Km** dal comune di residenza dello studente e comunque in una **provincia diversa**.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

La legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli **atti di assegnazione** in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Al riguardo, la circ. n. 18/E del 21 aprile 2009 ha chiarito che il beneficio fiscale in oggetto non possa essere esteso ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero, in quanto la norma, facendo riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n. 431/1998 e ad altri contratti abitativi stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale (collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro eccetera), sembra escludere dall'agevolazione contratti stipulati in base a normative proprie di altri ordinamenti.

Tale interpretazione, peraltro, risulta confermata dalla relazione tecnica alla Finanziaria 2008 (che ha esteso l'agevolazione anche ad alcune ipotesi di contratti di ospitalità non previste dalla legge n. 431/1998), la quale, nell'effettuare le stime di gettito, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%						
E1	SPESE SANITARIE	1 DETERMINATE PATOLOGIE ,00	(vedere istruzioni)	2 ,00	E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			,00	E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI ,00
E3	SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP			,00	E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA ,00
E4	SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP (vedere istruzioni)			,00	E13	SPESE DI ISTRUZIONE ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA (vedere istruzioni)			,00	E14	SPESE FUNEBRI ,00
E6	TOTALE SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			,00	E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE ,00
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE			,00	E16	SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI (PALESTRE, PISCINE ED ALTRE STRUTTURE SPORTIVE) ,00
E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI			,00	E17	SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE ,00
E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO			,00	E18	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE ,00

QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP1	Spese sanitarie			RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		
			,00				,00	
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico			RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari		,00
	RP3	Spese sanitarie per disabili			RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		,00
	RP4	Spese veicoli per disabili			RP13	Spese di istruzione		,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida			RP14	Spese funebri		,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza			RP15	Spese per addetti all'assistenza personale		,00
	RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale			RP16	Spese per attività sportive praticate da ragazzi		,00
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili			RP17	Spese per intermediazione immobiliare		,00
	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio			RP18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		,00

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

1. Le **erogazioni liberali** in denaro a favore dei movimenti e **partiti politici**, comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierte, sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale, che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione relativa ai redditi del 2007, ha dichiarato **perdite** che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che, nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione, abbiano o abbiano avuto almeno un **parlamentare** eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
2. Le **erogazioni liberali**, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da **calamità pubbliche** o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
 - Onlus;
 - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
 - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
 - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
 - associazioni sindacali di categoria.
3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**.
4. I **contributi associativi**, per un importo non superiore a euro 1.291,14, versati dai soci alle **società di mutuo soccorso** che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.
5. Le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83.

Per le liberalità alle **Onlus** e alle **associazioni di promozione sociale**, erogate nel 2008, è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di **dedurre** le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Trasporto pubblico

La legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007, all'art. 1, comma 309, ha previsto una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per gli acquisti degli **abbonamenti** relative a servizi di **trasporto pubblico**.

Nello specifico, il *bonus* massimo è di 47,50 euro per le spese sostenute nell'anno 2008. La detrazione Irpef del 19% su spese al massimo di 250,00 euro, è riferita **cumulativamente** alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Inoltre, la detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo di imposta successivo (esempio: abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).

Gli abbonamenti devono contenere l'indicazione dell'impresa che li ha emessi, delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione.

Se non si dispone della **documentazione** necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell'abbonamento. Se l'abbonamento non è nominativo, la detrazione è comunque possibile purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per sé o per un familiare a carico.

Aggiornamento e formazione degli insegnanti

Per il 2008 ai **docenti delle scuole** di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggiornamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500,00 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95,00 euro.

La norma non definisce il significato di autoaggiornamento e formazione. Al riguardo, la circ. n. 18/E del 21 aprile 2009 ritiene che diano diritto alla detrazione le spese relative a beni e servizi che secondo l'accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente, quali libri, riviste, *software* didattici, corsi di aggiornamento e seminari.

La riferibilità alla professione svolta dei beni e dei servizi acquistati e la qualità di docente di ruolo o di docente con incarico annuale devono essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

Le spese sostenute devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.

E19	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		,00	E20	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		,00	E21	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		,00
RP19	Altri oneri (Codice onere)		,00	RP20	Altri oneri (Codice onere)		,00	RP21	Altri oneri (Codice onere)		,00

3. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute negli anni 2008 e precedenti, relative:

- alla **ristrutturazione** di immobili;
- all'**acquisto** o all'assegnazione di immobili facenti parte di **edifici ristrutturati**, se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro determinate date.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o **salvaguardia dei boschi**.

È stata prorogata al 31 dicembre 2011 sia la normativa relativa alla detrazione Irpef che quella relativa all'aliquota agevolata **Iva al 10%** relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotta per 4 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'art. 9 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria per il 2002, che prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti

privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2012 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2011. Le agevolazioni spettano a condizione che il **costo della manodopera** sia evidenziato in fattura.

SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%											
E33	Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari			N. rate			Importo
	1	2	3	4	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
E33											,00
E34											,00
E35											,00
E36											,00

Sezione III-A										
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41%	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Situazioni particolari			Numero rate			Importo rate
	1	2	3	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
RP35										,00
RP36										,00
RP37										,00
RP38 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 41% (Sommare gli importi da rigo RP35 a RP37)										,00

Sezione III-B										
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Situazioni particolari			Numero rate			Importo rate
	1	2	3	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
RP39										,00
RP40										,00
RP41										,00
RP42 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 36% (Sommare gli importi da rigo RP39 a RP41)										,00

4. Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

Le spese sostenute nell'anno 2008 per le quali spetta la detrazione d'imposta del **20%** sono le seguenti.

Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

Sono state prorogate fino al 2010 le detrazioni Irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi sulle spese sostenute per la **sostituzione di frigoriferi**, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di **trasporto** e le eventuali spese di **smaltimento** dell'elettrodomestico dismesso perché debitamente documentati.

L'importo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la **fattura** o lo **scontrino parlante** recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, eccetera), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

Spese per acquisto di motori ad elevata efficienza

Sono state prorogate fino al 2010 anche le detrazioni Irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi delle spese sostenute per l'**acquisto** e l'**installazione** di **motori** ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

L'importo da indicare non può essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun motore.

Qualora, nello stesso anno, sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intenda fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la **fattura**, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, e la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita **scheda raccolta dati** e l'abbia **trasmessa all'Enea**, entro il 28 febbraio 2009, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'Enea attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'Enea per via informatica).

Spese per acquisto variatori di velocità

La proroga fino al 2010 vale anche per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di **variatori di velocità**, ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (*inverter*).

L'importo da indicare non può essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun variatore.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la relativa **fattura**.

È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita **scheda raccolta dati** e l'abbia **trasmessa all'Enea**, entro il 28 febbraio 2009, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'Enea attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'Enea per via informatica).

SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%					
E37	SPESE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI	1		SPESE PER ACQUISTO MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA	2
			,00		
				SPESE PER ACQUISTO VARIATORI DI VELOCITÀ	3
					,00
Sezione IV - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%					
RP43	Sostituzione frigoriferi e congelatori	1		Acquisto motori ad elevata efficienza	2
			,00		
				Acquisto variatori di velocità	3
					,00

5. Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55%

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute, nell'anno 2008, per interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli **edifici esistenti**, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del **55%** da ripartire in un numero di rate annuali di pari importo compreso fra tre e dieci entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Le tipologie di interventi previste sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La legge finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2010**. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 30.000,00 euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno. La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30.000,00 euro, è estesa alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **pompe di calore** ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Spese per la riqualificazione energetica

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del **fabbisogno di energia primaria** necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso *stan-*

ard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti.

Vi rientrano, ad esempio, la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con **generatori di calore** non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti **geotermici** e gli interventi di **coibentazione** non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. L'indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nel D.M. 11 marzo 2008.

L'importo da indicare non può essere superiore a 181.818,18 euro per una detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro.

Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (**pareti**), strutture opache orizzontali (**coperture e pavimenti**), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di **trasmissione termica** U, espressa in W/m²K, definiti dal D.M. 11 marzo 2008.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro.

Spese per l'installazione di pannelli solari

Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di **acqua calda ad uso domestico**.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro.

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione

Le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'importo da indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per una detrazione entro il limite di 30.000,00 euro.

SEZIONE V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%							
E38	TIPO INTERVENTO	ANNO	CONTINUAZIONE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA TOTALE	
	1	2	3	4	5	6	7
E38							,00
E39							,00
E40							,00

Sezione V	TIPO intervento	Anno	Continuazione	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%	RP44	1	2	3	4	5	6
	RP45						
	RP46						
	RP47						
	RP48	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL 55% (Sommare gli importi da rigo RP44 a RP47)					

6. Detrazioni per canoni di locazione

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

La detrazione d'imposta è di:

- euro **300,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

- euro **150,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. **contratti convenzionali**).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra **enti pubblici** e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- euro **495,80** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **247,90** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel **comune di lavoro** o in un comune **limitrofo** nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di **100 Km** di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della **propria regione**. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono **esclusi** i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente **cessa** di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

La detrazione d'imposta è di:

- euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro **15.493,71**;
- euro **495,80** se il reddito complessivo è superiore a euro **15.493,71** e non superiore a euro **30.987,41**.

Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

Giovani di età compresa **fra i 20 ed i 30 anni** che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione prevista è di euro **991,60** se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l'anno 2008 anche per gli anni 2009 e 2010.

SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE							
E41	DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (vedere istruzioni)	TIPOLOGIA 1	N. DI GIORNI 2	PERCENTUALE 3	E42	DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI 1 PERCENTUALE 2

Sezione VI Detrazioni per canoni di locazione	RP49	Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3	RP50	Detrazione canone di locazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni 1 Percentuale 2
--	------	--	----------------	-------------------	------------------	------	--	---------------------------------------

7. Altre detrazioni

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Detrazione forfetaria di euro **516,46** spettante per le spese di **mantenimento** dei **cani guida**. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto **non vedente** (e non anche alle persone cui questi risultati fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Altre detrazioni

- L'importo della **borsa di studio** assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le **spese di istruzione**. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001;
- L'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "**Ospedali Galliera di Genova**" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione spetta nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

SEZIONE VII - ALTRE DETRAZIONI							
E43	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Bararre la casella)		E44	ALTRE DETRAZIONI (vedere istruzioni)	1	2	,00

Sezione VII Altre detrazioni	RP51	Altre detrazioni	Codice detrazione	1	2	,00	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)	3
---------------------------------	------	------------------	-------------------	---	---	-----	--	---

8. Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere **dedotti dal reddito complessivo** ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione.

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i **contributi volontari** versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i **familiari fiscalmente a carico**.

Rientrano in questa voce anche:

- i **contributi sanitari** obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008 con il **premio di assicurazione** di responsabilità civile per i veicoli;
- i **contributi agricoli unificati** versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'**assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli **infortuni domestici** (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati **facoltativamente** alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi as-

sicurativi.

Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il **riscatto** degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la **prosecuzione volontaria**, eccetera.

E22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI	
		,00

RP23 Contributi previdenziali ed assistenziali ,00

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Gli assegni **periodici** corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da **provvedimento dell'Autorità giudiziaria**. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per **metà** del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

E23	ASSEGNO AL CONIUGE	
	Codice fiscale del coniuge	
	1	2
		,00

Assegni periodici corrisposti al coniuge
RP24 Codice fiscale del coniuge ,00

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli **addetti ai servizi domestici** ed all'assistenza personale o familiare (esempio, colf, *baby-sitter* e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

E24	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	
		,00

RP25 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le **erogazioni liberali** in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della **Chiesa cattolica** italiana;
- **Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Ente morale Assemblee di Dio in Italia**, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- **Chiesa Valdese**, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- **Chiesa Evangelica Luterana** in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- **Unione delle Comunità ebraiche** italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

E25	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00
-----	---	-----

RP26 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Spese mediche **generiche** e quelle di **assistenza specifica**, previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir, sostenute dai **portatori di handicap**, ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'**assegno di accompagnamento**.

E26	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	,00
-----	---	-----

RP27 Spese mediche e di assistenza per disabili ,00

Altri oneri deducibili

Rientrano in tale categoria gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti paragrafi contraddistinti dai relativi codici.

In particolare, indicare con il codice:

- “1” i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute. Detti contributi sono deducibili nel limite di euro 3.615,20. Nel computo di tale limite concorre l'importo indicato nel punto 51 del CUD 2009. La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico per la sola parte da queste ultime non dedotta;
- “2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle **organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nella misura massima del 2% del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale la deducibilità spetta nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;
- “3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore **di organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
 - associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data;
- “4” le erogazioni liberali in denaro a favore di **enti universitari, di ricerca pubblica** e di quelli vigilati nonché degli **enti parco regionali e nazionali**.
Dette liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
 - università, fondazioni universitarie (di cui all’art. 59, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388);
 - istituzioni universitarie pubbliche;
 - enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
 - enti parco regionali e nazionali;
- “5” gli altri oneri deducibili **diversi** da quelli contraddistinti dai precedenti codici.
Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134 (entrambe abrogate, ad eccezione degli artt. 19, 20 e 22 della L. n. 134/2001, dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

E27	ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni)	1	2	,00
------------	---	---	---	-----

RP28	Altri oneri deducibili	Codice onere	1	2	,00
-------------	-------------------------------	--------------	---	---	-----